

R

6500 Bellinzona 1

PP



98 41 913686.00000433

Die Post
La Poste
La Posta

Recommandé Suisse



Uneingeschrieben zurück
Retour non recommandé
Ritorno non raccomandato



uneingeschrieben zurück | retour non recommandé | ritorno non raccomandato



CABELLA POSTALE 5399/6901 LUGANO



Il Dipartimento delle finanze e dell'economia

vista l'istanza presentata dalla Federcommercio, Lugano, il 19 novembre 2020, intesa ad ottenere, tra le altre cose, l'autorizzazione per le aperture straordinarie dei negozi durante il periodo pre-natalizio 2021, l'apertura serale fino alle 21.00 di 2 mercoledì in sostituzione di giovedì festivi, nonché la possibilità di estendere durante il periodo estivo, fino alle ore 22.30, la vendita di bevande alcoliche in 3 negozi ubicati nel Comune di Morcote;

considerato che:

- secondo l'art. 13 della legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN), l'apertura tra le ore 10.00 e le ore 18.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il Primo maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l'Immacolata (cpv. 1) e che l'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di tre domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento (cpv. 2);
- per l'apertura generalizzata dei negozi della terza domenica come previsto all'art. 13 cpv. 2 LAN, Federcommercio inoltrerà una richiesta puntuale separata;
- secondo gli artt. 11 cpv. 2 e 15 cpv. 2 LAN, il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche a negozi specializzati delle località turistiche;

rilevato inoltre che secondo l'art. 9 LAN, qualora il giovedì risultasse giorno festivo, il Dipartimento, decide ad inizio anno un altro giorno della settimana (escluso il sabato) per l'apertura prolungata;

richiamati:

- la legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015, segnatamente gli artt. 9, 11, 12, 13 e 15;
- il regolamento di applicazione della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019, segnatamente gli articoli 1, 2 e 6;
- il Decreto esecutivo concernente la designazione delle località turistiche e di confine, i comuni di frontiera e le strade principali con traffico intenso di viaggiatori del 18 dicembre 2019;

decide:

1. **È accolta** la richiesta di deroga per le seguenti aperture, durante il periodo pre-natalizio, dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone:

12 dicembre 2021
19 dicembre 2021

domenica
domenica

dalle ore 10.00 alle ore 18.00
dalle ore 10.00 alle ore 18.00

2. **Sono ammesse**, nel corso del 2021, le seguenti aperture serali fino alle ore 21.00, quando il giovedì risulta giorno festivo (art. 9 LAN):

12 maggio 2021	mercoledì	fino alle ore 21.00
2 giugno 2021	mercoledì	fino alle ore 21.00

3. Nel periodo turistico estivo che intercorre tra il 1° marzo ed il 31 ottobre 2021, il negozio **la Bottega Ticino a te** è autorizzato alla vendita di bevande alcoliche fino alle ore 22.30, dal lunedì alla domenica (giorni festivi infrasettimanali compresi), in quanto negozio specializzato nella vendita di bevande alcoliche (artt. 11 cpv. 2 e 15 cpv. 2 LAN).
4. Nel periodo turistico estivo che intercorre tra il 1° marzo ed il 31 ottobre 2021, i negozi **Bottega del Vino e Bottega Morcò**, non sono autorizzati alla vendita di bevande alcoliche fino alle ore 22.30, dal lunedì alla domenica (giorni festivi infrasettimanali compresi), in quanto non negozi specializzati nella vendita di bevande alcoliche (artt. 11 cpv. 2 e 15 cpv. 2 LAN).
5. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 20'000.- (art. 17 LAN).
6. Le spese di cancelleria di fr. 480.- sono a carico della richiedente. L'importo è da versare mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.
7. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
8. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.
9. Intimazione (per raccomandata) a:
 - Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano;
10. Invio interno a:
 - Gendarmeria, Servizio Gestione Amministrativa (serviziogestioneamministrativa@polca.ti.ch);
 - Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
 - Ufficio dell'Ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch);
 - Cancelleria dello Stato per la pubblicazione sul Foglio Ufficiale (can-fu.amministrazione@ti.ch).

PER IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Il Consigliere di Stato:

Christian Vitta

Il Direttore della Divisione dell'economia:

Stefano Rizzi

La Divisione dell'economia

Vista l'istanza presentata dalla Federcommercio, Lugano, il 19 novembre 2020, intesa ad ottenere l'autorizzazione per le aperture straordinarie dei negozi per l'anno 2021;

sentiti al riguardo la Commissione consultiva, l'Associazione dei Comuni Ticinesi, i Comuni di Bellinzona, Chiasso e Mendrisio, i quali hanno espresso il loro preavviso in merito alle deroghe secondo gli art. 11 e 15 della legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN);

ritenuto che con la presente decisione vengono concesse unicamente le deroghe che non rientrano tra quelle di legge previste dalla LAN e dal relativo regolamento di applicazione;

richiamati:

- la legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN), segnatamente gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- il regolamento di applicazione della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019 (RLAN), segnatamente l'art. 2 cpv. 2;
- la decisione N. 3/21 del 28 gennaio 2021 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

decide:

1. **È accolta** la richiesta di deroga per la seguente apertura dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone:

26 novembre 2021	venerdì	Black Friday	fino alle ore 21.00
------------------	---------	--------------	---------------------

2. **Sono accolte** le richieste di deroga per le seguenti aperture dei negozi in occasione di determinate manifestazioni che si trovano sul territorio dei Comuni di Bellinzona, Chiasso e Mendrisio durante l'anno 2021.

- 2.1. **Bellinzona (limitatamente al quartiere di Giubiasco)**

19 settembre 2021	domenica	Strade in festa	dalle ore 09.00 alle ore 18.00
In caso di cattivo tempo			
26 settembre 2021	domenica	Strade in festa	dalle ore 09.00 alle ore 18.00

- 2.2. **Chiasso (limitatamente al Corso S. Gottardo)**

18 giugno 2021	venerdì	Festate	fino alle ore 23.00
19 giugno 2021	sabato	Festate	fino alle ore 23.00
17 settembre 2021	venerdì	I ragazzi del corso	fino alle ore 22.00
18 settembre 2021	sabato	I ragazzi del corso	fino alle ore 22.00
19 settembre 2021	domenica	I ragazzi del corso	dalle ore 10.00 alle ore 18.00

- 2.3. **Mendrisio (limitatamente al Centro Storico)**

25 giugno 2021	venerdì	Festa della Musica	fino alle ore 23.00
----------------	---------	--------------------	---------------------

26 giugno 2021	sabato	Festa della Musica	fino alle ore 23.00
24 settembre 2021	venerdì	Sagra del Borgo	fino alle ore 23.00
25 settembre 2021	sabato	Sagra del Borgo	fino alle ore 23.00
26 settembre 2021	domenica	Sagra del Borgo	dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Le deroghe di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono valide per i negozi della grande distribuzione.

3. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 20'000.- (art. 17 LAN).
4. Le spese di cancelleria di fr. 540.- sono a carico della richiedente. L'importo è da versare mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.
5. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.
7. Intimazione a:
 - Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano.
8. Comunicazione a:
 - Commissione consultiva, c/o Commissione Paritetica Cantonale per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino, Via Cantonale 19, casella postale 430, 6814 Lamone;
 - Associazione dei Comuni Ticinesi, Via della Aie 7, 6900 Lugano;
 - Municipio di Bellinzona, 6500 Bellinzona;
 - Municipio di Chiasso, 6830 Chiasso;
 - Municipio di Mendrisio, 6850 Mendrisio.
9. Invio interno a:
 - Gendarmeria, Servizio Gestione Amministrativa (serviziogestioneamministrativa@polca.ti.ch);
 - Ufficio dell'Ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch);
 - Cancelleria dello Stato per la pubblicazione sul Foglio Ufficiale (can-fu.amministrazione@ti.ch).

PER LA DIVISIONE DELL'ECONOMIA

Il Direttore:


Stefano Rizzi

Il Capo dell'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro:


Gianluca Chioni

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia

vista l'istanza del 13 aprile 2021 presentata dalla Federcommercio, Lugano, intesa ad ottenere l'apertura generalizzata per tutti negozi della piccola e grande distribuzione estesa per tutto il Cantone, la domenica 23 maggio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

considerato che:

- secondo l'art. 13 della legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN), l'apertura tra le ore 10.00 e le ore 18.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il Primo maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l'Immacolata (cpv. 1) e che l'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di tre domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento (cpv. 2);
- l'istante, in data 19 novembre 2020, aveva chiesto al Dipartimento delle finanze e dell'economia di autorizzare l'apertura generalizzata di tutti i negozi della grande e della piccola distribuzione limitatamente alle due domeniche prenatalizie dell'anno 2021, riservandosi di chiedere separatamente, in un secondo momento, l'autorizzazione all'apertura domenicale generalizzata per la terza domenica dell'anno 2021, come previsto dall'art. 13 cpv. 2 LAN;
- con decisione n. 03/21 del 28 gennaio 2021 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha definito l'apertura generalizzata per le due domeniche prenatalizie del 12 e 19 dicembre 2021;

ritenuto che:

- la deroga in questione è prevista dalla legge e che il Dipartimento delle finanze e dell'economia si limita a definire le date delle aperture domenicali generalizzate richieste dai negozi;
- nel caso concreto nulla osta, quindi, a definire la terza ed ultima domenica di apertura generalizzata dei negozi permessa dalla legge;

richiamati:

- la legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015, segnatamente l'art. 13 cpv. 2;
- il regolamento di applicazione della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019;

decide:

1. È accolta la richiesta per l'apertura domenicale dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone il:

23 maggio 2021

domenica

dalle ore 10.00 alle ore 18.00

2. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 20'000.- (art. 17 LAN).
3. Le spese di cancelleria di fr. 300.- sono a carico della richiedente. L'importo è da versare mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.
4. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.
6. Intimazione (per raccomandata) a:
 - Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano.
7. Invio interno a:
 - Gendarmeria, Servizio Gestione Amministrativa (serviziogestioneamministrativa@polca.ti.ch);
 - Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
 - Ufficio dell'Ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch);
 - Cancelleria dello Stato per la pubblicazione sul Foglio Ufficiale (can-fu.amministrazione@ti.ch).

PER IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Il Consigliere di Stato:

Christian Vitta

Il Direttore della Divisione dell'economia:

Stefano Rizzi